



## Piano per il Parco

# Adeguamento del Piano

## al parere vincolante del Consiglio Regionale



## **Adeguamento del Piano al parere vincolante del Consiglio Regionale**

con valore di adeguamento della relazione del R.U.P. e nota del garante dell'informazione e della partecipazione

Il presente allegato documenta, descrive e fornisce motivazioni aggiuntive circa le modifiche ed integrazioni intervenute sugli elaborati testuali e grafici del Piano per il Parco (altrimenti qui detto più semplicemente "Piano") a seguito degli adeguamenti prodotti in applicazione delle prescrizioni e raccomandazioni contenute nel parere vincolante del Consiglio Regionale, così come espresso con deliberazione n. 10 del 1° marzo 2016.

Lo sviluppo degli argomenti è coerente con l'articolazione dei punti 4, 5 e 6 del dispositivo della deliberazione del Consiglio direttivo n. 21 del 30 novembre 2016, che ha approvato lo stesso Piano.

### **A. Osservazioni e contributi presentati dagli Uffici regionali e dall'ARPAT, di cui agli allegati "C" e "D" alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 10 del 1° marzo 2016**

#### ***Relativamente all'allegato "C":***

##### a.1) Settore forestazione, promozione dell'innovazione e interventi comunitari per l'agroambiente

Il contributo istruttorio di questo ufficio regionale non ha rilevato nessuna problematica per le materie di propria competenza.

##### a.2) Settore rifiuti e bonifiche dei siti inquinati

Nella breve nota si sostiene che la documentazione di Piano esaminata non contiene una specifica parte dedicata ai rifiuti, indicando generici riferimenti alla pianificazione di settore in capo ai comuni e alle province, oltre a riferimenti generali ai piani interprovinciali di gestione e al piano regionale sui rifiuti.

Si controdeduce nel modo che segue. Il Piano per il Parco declina i contenuti dell'art. 12 della L. 394/1991 e succ. mod. ed integr., dove non ci sono riferimenti ai rifiuti urbani e ai siti da bonificare. L'assenza di questa materia dalle competenze dei Piani delle aree protette è pure confermata dall'art. 27 della L.R. 30/2015 e succ. mod. ed integr., nonché dal richiamato art. 95 della L.R. 65/2014 e succ. mod. ed integr., tenuto conto che i parchi e le riserve si pongono di regola in aree extraurbane ad alta naturalità.

Ad ogni modo, l'art. 19, comma 1, lettera g) delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano (da ora in poi *N.T.A.P.P.*) vieta espressamente di insediare o far permanere le attività suscettibili di determinare la dispersione di sostanze nocive, la discarica di rifiuti o il loro incenerimento; il deposito o il riporto di materiali edilizi, di scarti e rottami; l'accumulo di merci che possano produrre sversamenti inquinanti.

##### a.3) Settore energia, tutela della qualità dell'aria e dall'inquinamento elettromagnetico e acustico

La nota prende in considerazione le componenti "rumore", "atmosfera" ed "energia" – così nell'ordine – esprimendo osservazioni generali e puntuali nel merito.

A partire dalla componente "rumore", la proposta di un'analisi di contesto con riferimento alle attività estrattive non può essere condotta allo stato attuale del procedimento, sia perché lo strumento pianificatorio in parola non potrebbe mai disciplinare una materia "stralciata" ex L.R. 63/2006 (oltre che riguardante attività localizzate in zone non oggetto di pianificazione), sia perché si tratta di analisi propria delle fasi di costruzione del quadro conoscitivo. L'osservazione è comunque utile per il *Piano integrato per il Parco*, di imminente predisposizione, che richiede di

aggiornare e completare il quadro conoscitivo dello strumento attuativo principale dell'area protetta, nonché di disciplinare zone ed attività estrattive.

Analoga considerazione vale per il suggerimento di verificare la congruenza delle scelte di Piano con la classificazione acustica approvata dai comuni. Si tratterebbe, in tal caso, di una palese contraddizione rispetto alla condizione di sovraordinarietà che il Piano esercita sugli atti di pianificazione degli enti locali. Per evitare questo potenziale conflitto di competenza è stato introdotto il comma 2 all'art. 14 delle *N.T.A.P.P.*, che – nella forma di direttiva – riconosce al territorio del Parco i requisiti per una sua classificazione come “area di qualità” e “zona silenziosa” all'interno dei Piani comunali di classificazione acustica, sulla base della normativa vigente, nazionale e regionale, in materia di sorgenti sonore ed inquinamento acustico. Tale integrazione ha anche il pregio di rispondere positivamente a quanto auspicato, ancora in tema di “rumore”, nelle “osservazioni particolari” del contributo istruttorio in parola.

Riguardo alla richiesta di introdurre ulteriori “indicatori prestazionali” nel Rapporto ambientale della VAS si rimanda allo stesso allegato di Piano e soprattutto alla dichiarazione di sintesi che contempla questo argomento, anticipando qui che la batteria degli indicatori già selezionati è più che sufficiente, mentre la loro futura gestione si pone oltre il limite di sostenibilità amministrativa e tecnica dell'Ente Parco.

Riguardo alle componenti “atmosfera” ed “energia” non ci sono particolari osservazioni da prendere in considerazione, a parte l'adattamento terminologico riferito all'energia elettrica.

#### a.4) Settore tutela e gestione delle acque e risorse idriche

Dopo il quadro degli strumenti di programmazione, nazionale e regionale, correlati al Piano, la nota istruttoria presenta osservazioni puntuali a norme contenute nelle *N.T.A.P.P.*, di cui si elencano le modifiche e le integrazioni a cui hanno dato luogo, oppure le motivazioni in ordine alle determinazioni diversamente assunte:

- 1) art. 11, comma 1: rispetto alle perplessità avanzate riguardo alla “potestà” del Parco a disciplinare le “attività di indagini, di studio e monitoraggio e ricerca scientifica che si rendano necessarie per la gestione del territorio”, si risponde che tale “potestà” discende ed è strettamente collegata alle plurime competenze in materia di tutela e conservazione dei beni naturali, che la normativa nazionale e regionale assegna ai soggetti gestori delle aree protette. Ad esempio, il Piano è specificamente chiamato ad emanare indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere (art. 12, comma 1, lettera “e” della L. 394/1991 e succ. mod. ed integr.), tramite gli strumenti di vincolo, o comunque di controllo e di conoscenza preventiva sul proprio territorio, con il fine primario della conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici (*passim*);
- 2) art. 19, comma 1, lettera f): la richiesta di soddisfare i prelievi idropotabili come esigenza prioritaria è implicita nella norma, benché subordinata al mantenimento del minimo deflusso costante e vitale dei corsi d'acqua, nonché della qualità delle acque superficiali e, di conseguenza, di quelle sotterranee;
- 3) art. 19, comma 1, lettera h): la richiesta di consentire la subirrigazione delle acque reflue trattate è stata applicata con una specifica integrazione al comma citato;
- 4) art. 19, comma 2, lettera b): l'osservazione contiene una valutazione soggettiva sulla chiarezza espressiva di una norma comunque condivisa; in mancanza di un testo alternativo proposto, la norma è rimasta immutata;
- 5) art. 23, comma 2, lettera f): l'osservazione si limita a segnalare le possibili difficoltà che la norma possa effettivamente limitare gli scarichi, tramite piani di gestione, tenuto anche conto della complessità e delicatezza della materia;
- 6) art. 27, comma 3: la richiesta di un adeguamento delle infrastrutture impiantistiche, sia delle unità abitative che insediative, per un corretto utilizzo delle acque e degli scarichi delle acque reflue, ha prodotto l'inserimento della lettera i) nell'elenco di cui al comma e all'articolo sopra indicati.

#### a.5) Settore tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio

La parte introduttiva e non solo di questo lungo ed articolato contributo istruttorio (datato 2 ottobre 2014) è oggi per gran parte superata dagli atti amministrativi successivamente intervenuti all'atto principale di riferimento, ovverosia l'adozione del PIT con valenza paesaggistica (delibera Consiglio Regionale n. 58 del 2 luglio 2014). Ci si riferisce qui all'approvazione dello strumento regionale di pianificazione territoriale (delibera Consiglio Regionale n. 37 del 27 marzo 2015) e così pure al parere vincolante sul Piano per il Parco (delibera Consiglio Regionale n. 10 del 1° marzo 2016).

Ad ogni modo, la verifica da parte del Piano del rispetto delle prescrizioni e degli obiettivi di qualità delle schede d'ambito del PIT è superata soprattutto dalle prescrizioni contenute sia nel punto 4, lettera d), terza alinea, sia nella successiva lettera e) del dispositivo del parere vincolante del Consiglio Regionale sopra detto. Tuttavia, l'argomento della coerenza del Piano rispetto al PIT con valenza paesaggistica sarà ripreso più volte e più avanti nel presente allegato.

Si passa all'analisi e alle controdeduzioni rispetto alle osservazioni contenute:

- 1) art. 2 – elaborati di Piano: si sostiene che la tavola dell'*articolazione territoriale* non individuerrebbe le rispettive perimetrazioni all'interno della raffigurazione cartografica delle aree contigue e dei centri edificati interclusi. L'osservazione è frutto di un limite di lettura perché l'area contigua è la superficie tra il limite esterno (buffer) e le campiture dell'area parco propriamente detta. La scelta di editing, fatta a suo tempo, ha voluto rappresentare una differenza significativa tra queste due aree su cui gioca una diversa competenza da parte del soggetto gestore dell'area protetta. Ad ogni modo, l'osservazione ci segnala che, di fronte all'editing originale di questa tavola, è possibile compiere errori di lettura, per cui il nuovo elaborato grafico ha rappresentato l'area contigua con una campitura piena su tutta la superficie topografica ricoperta. Inoltre, si richiede di riportare nella tav. 4 della *Valutazione d'incidenza* anche le aree contigue e le zone contigue di cava. Il Piano definitivo approvato dal Consiglio direttivo, ha recepito totalmente queste diverse osservazioni;
- 2) art. 18 – invarianti strutturali: l'ufficio regionale ha osservato che la norma presente nel Piano contro dedotto è riferita indistintamente a tutte le differenti tipologie di invarianti, non tenendo conto della loro specificità e della loro eventuale stratificazione. Si fa presente che il Piano ha un'impostazione diversa dal PIT con valenza paesaggistica, poiché non ha voluto giocare fino in fondo la sua sovraordinarietà rispetto agli atti di governo del territorio di competenza degli enti locali. Anche in questo caso, il Piano individua gli elementi di valore meritevoli di essere riconosciuti come "invarianti strutturali" (marcando così la sua funzione strategica) lasciando alla pianificazione comunale il compito di definire nel dettaglio eventuali specificità e stratificazioni (cedendo parte della sua funzione regolativa). Ciò vale anche per le analisi e le schedature puntuali, che andranno elaborate nel momento in cui si procederà a scala territoriale di dettaglio, sia nel caso di Piani strutturali e Piani operativi comunali, sia dei Piani di gestione d'iniziativa dell'Ente Parco. Inoltre, il supposto contrasto tra la disciplina delle invarianti strutturali del Piano e le prescrizioni del PIT (con particolare riferimento ai circhi glaciali, ai geositi e al paesaggio vegetale) è stato risolto alla radice attraverso una riformulazione del comma 1, dell'art. 18 delle *N.T.A.P.P.*, con l'eliminazione della "significatività" della diminuzione e perdita di valore, nonché con uno specifico rimando alle prescrizioni, prescrizioni d'uso e direttive del PIT con valenza di piano paesaggistico. Riguardo infine alle eventuali norme di tutela per le invarianti strutturali in area contigua, si rimanda alla determinazione e al commento riassuntivo più avanti espresso, che affronta l'argomento mettendo insieme più osservazioni di questo ufficio regionale che esprimono la medesima impostazione e punto di vista;
- 3) art. 22 – boschi: è qui presente un'osservazione riguardo all'impossibilità di procedere al recupero ambientale delle cave dismesse in assenza di uno specifico quadro conoscitivo, a cui si aggiunge la prescrizione (derivata dal PIT), per gli interventi ammissibili, della prioritaria verifica della non compromissione dei valori naturalistici e delle prestazioni delle sistemazioni di versante funzionali al contenimento dei rischi

idrogeologici. Entrambi i rilievi hanno prodotto una riformulazione coerente dell'art. 22, comma 5, lettere a) e b);

- 4) art. 23 – fasce fluviali: è stato richiesto, nella sostanza, di elevare da 20 a 150 m la fascia tutela a partire dai corsi d'acqua posti all'interno dell'area parco, sulla base di una specifica prescrizione del PIT. Il comma 3 di questo articolo delle *N.T.A.P.P.* è stato riformulato e meglio specificato in tal senso;
- 5) artt. 27, 28, 29 e 30 – centri, nuclei ed agglomerati storici; viabilità storica; beni di specifico interesse; paesaggi e beni: si chiede al Piano di operare su questi quattro articoli delle *N.T.A.P.P.* (relativi a categorie d'intervento, opere e risorse) attraverso prescrizioni e non direttive, allineandosi così all'impostazione vincolistica del PIT con valenza paesaggistica. Vale pure qui quanto detto e commentato sopra a proposito delle invarianti strutturali e della sostanziale differenza "filosofica" tra i due Piani. Ad ogni modo, in questo gruppo di articoli sono state inserite le specifiche direttive e prescrizioni del PIT per le stesse materie, da cui soprattutto le integrazioni relative al comma 6 dell'art. 29 e al comma 3 dell'art. 30 delle *N.T.A.P.P.*;
- 6) art. 32 – rete della fruizione: si pone all'attenzione su una supposta non coerenza tra le norme del Piano relative alla qualificazione della "strada del parco" e quanto stabilito da uno specifico D.M. (128/1976) di riconoscimento di vincolo paesaggistico su una porzione significativa ma più ristretta di area parco (per altro non interessante i territori della provincia di Massa Carrara). Tenuto conto che la "strada del parco" trova massimo sviluppo al di fuori dell'area decretata di vincolo, non è logica l'estensione automatica della norma più restrittiva oltre i suoi limiti geografici originali, che tali permangono. Per quanto osservato è sembrato sufficiente integrare la parte generale del comma 2 di questo articolo delle *N.T.A.P.P.* richiamando, per tutti gli interventi di potenziale trasformazione qui contenuti, l'esistenza di aree soggette a disciplina paesaggistica speciale, anche oltre il D.M. citato e comunque elencate e descritte nel PIT.

Passando poi al paragrafo delle "considerazioni generali", una buona parte della nota dell'ufficio "tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio" si è ostinata a ricercare errori e contraddizioni sui perimetri delle aree estrattive, sebbene si tratti di materia non oggetto del Piano, poiché stralciata in virtù della L.R. 65/1997 (come modificata dalla L.R. 63/2006). Un successivo confronto con le strutture regionali ("cartografico" compreso) ha reso evidente l'inesattezza dell'analisi condotta dall'ufficio estensore della nota istruttoria in parola, soprattutto per l'utilizzo di rappresentazioni cartografiche errate e per una lettura/interpretazione parziale della documentazione. L'unica osservazione pertinente riguarda la presenza di refusi in alcune tabelle dello Studio di incidenza, conseguente ad errori di calcolo nel passaggio dal Piano adottato a quello controdedotto, ovvero sia dal primo Studio d'incidenza del 2007 a quello del 2012.

Ad ogni modo, è opportuno motivare in ordine alle principali inesatte osservazioni della nota qui analizzata che – vale la pena di ricordare – risale al 2 ottobre 2014:

- le aree contigue di cava della delibera del Consiglio direttivo 45/2007 coincidono perfettamente con gli areali riconducibili alle perimetrazioni delle aree contigue del Piano, a parte le modifiche ed integrazioni introdotte con la L.R. 73/2009;
- la deliberazione del Consiglio Regionale 298/1997 reca effettivamente nel suo dispositivo integrazioni normative e cartografiche, poiché impone la prioritaria coltivazione in galleria presso alcuni sub-bacini estrattivi (con tanto di diversa retinatura sulla carta allegata) e la continuazione fino ad un certo tempo dell'attività di cava in un altro specifico bacino;
- non è possibile desumere l'estensione delle aree estrattive per complementarietà geometrica, dalla forma delle aree "bianche" esterne (ancorché intercluse) al perimetro di Parco adottato nel 2007, nel confronto con quello controdedotto nel 2012, poiché quei vuoti non sono tutti assegnabili a bacini estrattivi, ma anche ad aree di "non parco" e di "non area contigua";
- non ci sono state modifiche, né dirette, né indirette, di perimetri estrattivi nel passaggio tra il Piano adottato e quello controdedotto, per cui non è stato necessario supportare questa inesistente operazione con "valutazioni di tipo paesaggistico";

- la non corrispondenza tra i perimetri delle aree estrattive della deliberazione del Consiglio direttivo 45/2007 rispetto allo specifico allegato del PIT con valenza paesaggistica, è dipesa dal fatto che l'atto regionale di governo del territorio ha utilizzato e pubblicato una rappresentazione diversa ed imperfetta delle aree di cava, non tenendo neppure conto delle modifiche intervenute a seguito della L.R. 73/2009 di modifica dei perimetri della Pietra del Cardoso.

Riguardo alle modifiche dell'area parco in sede di controdeduzione, si fa presente che l'atto amministrativo approvato dal Consiglio direttivo nel 2012 rimanda alle schede di analisi delle numerose osservazioni pervenute, dove si trova una specifica ed articolata valutazione ambientale e paesaggistica di quanto richiesto e di quanto ritenuto ammissibile. Gli stessi nuovi perimetri sono stati disegnati su limiti di unità ambientali (in primo luogo) e di unità paesaggistiche (in subordine), mantenendo la coerenza strategica e d'impostazione operativa del Piano.

In merito all'argomento dell'incongruenza dello stralcio della materia delle attività estrattive, si tratta di un'opinione dell'ufficio regionale, seppur autorevole, e tale rimane senza necessità di repliche. In quel contesto c'è l'individuazione di una relativa incongruenza all'interno della tabella di cui all'art. 16, comma 2 delle *N.T.A.P.P.*, che in realtà dipende da un refuso presente nella declaratoria dei simboli usati in quello stesso schema, ma descritti all'art. 10, comma 1, lettera d). Per ovviare a ciò è stato eliminato il riferimento alle "attività estrattive" in quest'ultimo articolo citato.

Rimangono in chiusura da trattare le osservazioni sulla disciplina delle aree contigue, tenuto conto che il contributo istruttorio in parola ha eccepito sulla presenza di norme prescrittive per le "invarianti strutturali" e i "boschi", soltanto in ambito di area parco.

Innanzitutto va chiarito che, dalla L. 394/1991 in poi, i Piani agiscono elettivamente sul territorio proprio del Parco con diversi contenuti da disciplinare. L'area contigua è fuori dalla portata dell'art. 12 della legge quadro citata, per cui la normativa regionale sulle aree protette ha previsto qui una disciplina limitata a poche materie che, definite dall'art. 32 della stessa legge, vanno affrontate attraverso direttive e non prescrizioni, a seguito di un'intesa da raggiungere con le province competenti per territorio. In altre parole, il Parco non può prescrivere da solo in area contigua.

#### a.6) Settore sistema informativo territoriale e ambientale

La nota contiene indicazioni sulle corrette modalità per depositare, presso la Regione Toscana, la documentazione cartografica finale del Piano approvato, sia in formato cartaceo, sia in formato digitale. In chiusura, la nota chiede poi che l'atto di approvazione del Piano espliciti la conformità reciproca della cartografia nei vari formati.

Ciò è stato puntualmente fatto al punto 9 del dispositivo della deliberazione del Consiglio direttivo.

#### a.7) Settore pianificazione del territorio

La nota è stata redatta il 10 ottobre 2014 e, a quella data, l'ufficio scrivente non ha evidenziato "particolari incoerenze del Piano del Parco con le parti del PIT 2007 non in contrasto con le misure di salvaguardia del Piano Paesaggistico adottato".

#### a.8) Settore Infrastrutture di trasporto strategiche e cave nel governo del territorio

Il contributo istruttorio di questo ufficio si riferisce prevalentemente alla parte stralciata delle attività estrattive, non entrando nel merito, ma evidenziando la necessità di raccordi e confronti pianificatori, comprese alcune problematiche procedurali.

#### a.9) Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana

La nota è riferita prevalentemente al "rapporto ambientale" della VAS e, per questa ragione, è stata analizzata e controdedotta nel paragrafo 4.3.3 della *Dichiarazione di sintesi* (allegato 2.1.e4 del Piano). Rimangono da affrontare in questa sede due soli argomenti, d'ordine generale e di metodo, a cui verrà dedicato lo stretto indispensabile poiché di nessun riflesso sugli elaborati testuali e grafici del Piano.

La prima questione riguarda le considerazioni lungamente espresse e reiterate in merito allo stralcio ex L.R. 63/2006 della disciplina delle attività estrattive e quindi alla loro mancata valutazione all'interno del Piano. L'Ente Parco si aspettava un contributo fattivo su quanto c'è e ci deve essere nel principale strumento di attuazione dell'area protetta, piuttosto di una disquisizione, non sempre tecnica, su quanto non può esserci, almeno in questo Piano.

Seconda ed ultima questione riguarda l'affermazione non vera, contenuta in questa nota, sulla non reperibilità della documentazione relativa allo Studio d'incidenza del Piano per il Parco. Si fa presente che il sito ufficiale del Parco ha sempre consentito la consultazione della documentazione di tutte le stesure del Piano che si sono avvicendate dal 2002 al 2014, tra cui il Piano adottato del 2007 e quello controdedotto del 2012. Insieme ai numerosi elaborati testuali e grafici delle diverse versioni sono sempre stati presenti i due Studi di incidenza prodotti in occasione dell'adozione e delle controdeduzioni del Piano (2007 e 2012), a cui si è aggiunto doverosamente il loro aggiornamento in sede di approvazione (allegato 2.1.f).

L'impressione è che l'Agenzia, rispetto al Piano, si sia limitata alla lettura del solo *Rapporto ambientale* della VAS e poco più, come dimostrerebbe l'aver proposto modifiche a questo stesso documento, che erano già state fatte proprie dal Parco e inserite nella *Dichiarazione di sintesi*.

### **Relativamente all'allegato "D" della deliberazione del Consiglio Regionale 10/2016:**

a.10) Settore tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio: si tratta del secondo contributo istruttorio di questo ufficio regionale – datato 30 novembre 2015 – che ristabilisce una più equilibrata posizione di analisi e valutazione del Piano nei confronti del PIT con valenza di piano paesaggistico, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 37 del 27 marzo 2015.

A seguire si dà conto delle osservazioni qui presenti e delle conseguenti determinazioni prese:

- 1) specificata attestazione del rispetto delle disposizioni del PIT: la nota ribadisce questa richiesta, il cui valore prescrittivo è stabilito dall'art. 23, comma 2, delle disposizioni transitorie della disciplina del PIT, nonché dal punto 4, lettera d), terzo alinea, del dispositivo della deliberazione del Consiglio Regionale 10/2016 di espressione del parere vincolante sul Piano per il Parco. L'enunciazione del rispetto delle prescrizioni è riportata nel punto 4 del dispositivo della deliberazione di approvazione del Piano e trova ulteriore declinazione nell'art. 1, comma 6 delle *N.T.A.P.P.*;
- 2) verifica del rispetto delle prescrizioni, prescrizioni d'uso e direttive contenute nello statuto del territorio del PIT: la nota riporta numerosi riferimenti ad allegati del PIT che incidono soprattutto sulle *N.T.A.P.P.* e sulle *Direttive per le aree contigue*. In particolare:
  - le direttive relative alle invarianti strutturali (artt. 7-11 della disciplina del PIT) hanno richiesto l'inserimento del comma 3 all'art. 18 delle *N.T.A.P.P.*;
  - le direttive a livello d'ambito contenute nella disciplina d'uso delle schede degli ambiti di paesaggi dei territori ricompresi nell'area del Piano hanno prodotto l'integrazione del comma 3 all'art. 30 delle *N.T.A.P.P.* (Paesaggi ed elementi di specifico interesse paesistico), con il lungo elenco di obiettivi da perseguire;
  - le direttive e prescrizioni della disciplina dei beni paesaggistici "decretati" (DD.MM. 128/1976 e 297/1968) di cui all'elaborato 3B del PIT, sono state acquisite all'interno dell'allegato "B" alle *N.T.A.P.P.*;
  - le direttive e prescrizioni della disciplina dei beni paesaggistici contenuta nell'elaborato 8B del PIT (artt. 7-15) ha prodotto modifiche ed integrazioni delle *N.T.A.P.P.*, in diversi articoli riferibili direttamente o indirettamente alle ex categorie "Galasso": fiumi, torrenti e corsi d'acqua (art. 23, comma 3); montagne per la parte eccedente i 1200 m (art. 13, comma 4); circhi glaciali (art. 23, comma 4); area parco (art. 13, comma 3); boschi e foreste (art. 22, comma 5); zone gravate da usi civici (art. 13, comma 5); zone di interesse archeologico (art. 29, comma 6); inoltre per i territori di protezione esterna (altrimenti detti "aree contigue") l'adeguamento è riportato all'art. 6, comma 4, delle *Direttive per le aree contigue* (allegato 2.1.d del Piano);
  - le direttive del sistema idrografico di cui all'art. 16 della disciplina del PIT, sono diffusamente presenti e declinate nell'art. 23 delle *N.T.A.P.P.*;
  - le prescrizioni contenute nelle norme comuni sulle energie rinnovabili sono – invece – un argomento precipuo del *Regolamento del Parco* e dunque lasciate a quell'ambito.

- 3) specifiche modifiche ed integrazioni alle N.T.A.P.P.: si richiedono alcuni interventi correttivi sia sugli elaborati testuali, sia su quelli grafici, nel modo che segue:
  - l'indicazione di trasformare, nella carta dell'articolazione territoriale, il buffer esterno dell'area contigua in una campitura piena, è stato effettuato, per cui è evidente e meglio leggibile l'estensione di questo perimetro di protezione esterna (cfr. anche paragrafo a.5.1);
  - l'art. 2, comma 2 delle nuove N.T.A.P.P. contiene ora il riferimento richiesto alla L.R. 73/2009;
- 4) elaborati grafici del Piano: si indica di intervenire su alcune tavole cartografiche, apportando modifiche ed integrazioni. In particolare:
  - la rappresentazione delle aree contigue di cava, in scala 1:10.000, secondo la nuova definizione dell'art. 2, comma 2 delle N.T.A.P.P. (vedi sopra richiesta di adeguamento). Di conseguenza, la perimetrazione delle zone deputate all'attività estrattive è stata effettuata nei fogli C.T.R. d'approfondimento, della medesima scala, relativi alla perimetrazione e alla zonizzazione dell'area parco e dell'area contigua (allegati 2.1.b8 del Piano);
  - inserimento delle aree contigue e delle zone contigue di cava nella tavola n. 4 della *Valutazione d'incidenza* (perimetrazione dei SIR e dell'area Parco). Anche in questo si è ottemperato alla lettera.

a.11) Settore pianificazione del territorio: secondo contributo istruttorio dell'ufficio regionale specificato che – redatto il 24 novembre 2015 – richiede alcune modifiche ed integrazioni agli elaborati del Piano, nel modo che segue:

- 1) adeguamento della *Relazione generale* e delle N.T.A.P.P. ai contenuti della L.R. 65/2014 con particolare riferimento alla definizione degli interventi ammissibili all'interno dell'area parco: è stata compiuta un'opera di revisione generale, soprattutto riguardo alla terminologia e alla coerenza normativa con la vigente legge regionale di governo del territorio. Il principale riflesso sulle N.T.A.P.P. è stata la riscrittura dell'art. 16 comma 5, lettera e); del comma 6, lettera e); nonché del comma 7, lettera c);
- 2) aggiornamento dello stato di attuazione dei PTC e dei SU dei comuni: adempimento eseguito con la redazione della nuova tabella n. 4 all'interno della *Relazione generale* del Piano;
- 3) verifiche ed aggiornamento degli atti ed elaborati rispetto al PIT con valore di piano paesaggistico: argomento già affrontato e ripreso più in avanti;
- 4) aggiornamento della relazione del rup e del garante della comunicazione: il presente allegato "1" al Piano assume il valore di aggiornamento della relazione del R.U.P. e del garante della comunicazione, come dimostrano i suoi contenuti e lo sviluppo metodologico applicato.

a.12) Settore tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio: il terzo contributo istruttorio di questo ufficio – datato 23 febbraio 2016 – segnala soltanto una errata corrige nella precedente sua comunicazione.

## **B. Tabelle e dati contenuti nella documentazione di Piano al fine di correggere eventuali incongruenze e refusi esistenti e garantire coerenza all'intera documentazione**

Gli interventi di modifica ed integrazione sulle tabelle e dati contenuti negli elaborati cartacei del Piano sono quasi tutti riferiti sia alla *Relazione generale* (di cui diremo meglio in seguito), sia all'allegato testuale dello Studio d'incidenza. In quest'ultimo, è stato necessario ricalcolare le superfici di sovrapposizione tra i SIR e i perimetri del Parco, per essere correttamente riportate nelle corrispondenti tabelle (nn. 4ft, 5ft e 6ft). Inoltre, è stato aggiornato il quadro conoscitivo riferito alle specie e agli habitat d'interesse comunitari relativamente ai SIR qui descritti (1 Zps, 10 Sic e 1 Sin).

Più impegnativo, come tempo di esecuzione, è risultato l'intervento correttivo sui dati della cartografia digitale, non solo per le esigenze di raccordo puntuale di contiguità geometrica tra poligoni appartenenti a layer differenti. In effetti, il lavoro più rilevante è stato riposizionare quasi

tutti i punti dei vari perimetri sul continuum cartografico della Regione Toscana, poiché a suo tempo posizionati su base raster georeferenziata, non del tutto coincidente con la più recente base vettoriale regionale. Una volta sovrapposti all'attuale continuum, questi punti presentavano spostamenti d'ordine metrico-decametrico (in termini di scala) rispetto alle linee topografiche servite da riferimento ed appoggio (linee di impluvio, spartiacque, margini stradali, ecc.). Spostamenti ancora superiori si evidenziavano nel caso della zonizzazione di Parco, poiché definita, in tempi ancora più lontani, a scala 1:50.000 e su base cartografica fornita dall'Università di Siena, significativamente differente per proiezione e geometria dalla C.T.R.

A conclusione del lavoro di correzione e di migliore definizione, tutti i perimetri del Piano consentono oggi una lettura chiara della loro estensione e soprattutto dei limiti topografici, garantendo una loro fruibilità ed uso fino alla scala 1:1.000, se non addirittura 1:500. L'operazione di verifica puntuale ha pure consentito di correggere alcune incongruenze e refusi di natura cartografica, appena percepibili alla scala di dettaglio.

### **C. Revisione completa della *Relazione generale*, illustrativa del Piano**

Questa prescrizione ricevuta dal Consiglio Regionale è stata svolta in maniera attenta e puntuale, attraverso l'aggiornamento dei riferimenti normativi e programmatici, al fine di dare conto della situazione vigente disciplinata, anche in applicazione del parere vincolante in parola.

Nell'opera di adeguamento alla mutata situazione, la *Relazione generale* è stata pure alleggerita di quelle parti riferite alle attività estrattive che ancora sopravvivevano al suo interno, lasciando soltanto brevi riferimenti alle cave nelle parti in cui si è trattato di ricostruire l'evoluzione storica dell'iter di adozione/approvazione del Piano e quando è sembrato necessario lasciare, come memoria, possibili punti di ripresa pianificatoria da trasferire alle competenze del futuro Piano integrato per il Parco.

### **D. Verifica della coerenza e corrispondenza degli elementi del Piano in relazione all'evoluzione normativa in materia di pianificazione e programmazione regionale**

d.1) Aggiornamento rispetto alle disposizioni della L.R. 65/2014: tale prescrizione ha prodotto modifiche ed integrazioni soprattutto sulle *N.T.A.P.P.* relativamente agli interventi edilizi ammissibili e non ammissibili all'interno del perimetro del Parco. L'argomento è già stato affrontato al precedente paragrafo a.11.1) dove è stato riferito sulla riscrittura dell'art. 16 comma 5, lettera e), del comma 6, lettera e), nonché del comma 7, lettera c) delle *N.T.A.P.P.*

Riguardo alla *Relazione generale* l'intervento correttivo si è limitato all'aggiornamento dei riferimenti normativi e della terminologia tecnica utilizzata.

d.2) Aggiornamento della *Relazione generale* riguardo allo stato di attuazione degli atti di governo del territorio degli enti locali: l'argomento è stato già trattato nel precedente paragrafo a.11.2) dicendo dell'intervento di radicale riscrittura della tabella n. 4, in cui è riportato lo stato di attuazione dei Piani Territoriali di Coordinamento provinciali (PTC) e degli strumenti urbanistici dei comuni ricadenti nell'ambito territoriale del Parco.

d.3) Contenuti dell'atto di integrazione al PIT con valenza di piano paesaggistico: anche in questo caso l'argomento è stato trattato all'interno del precedente paragrafo a.5), al quale si rimanda per la rispondenza al parere espresso dal Settore regionale competente.

La conformità del Piano rispetto al PIT, anche per le parti specificamente riferite alla sua valenza paesaggistica, è altresì attestata dalla relazione tecnica del Coordinatore dell'U.O. "Pianificazione territoriale" del 3 ottobre 2016 (prot. n. 3402/16), anche a seguito degli adeguamenti eseguiti sul Piano per il Parco, dietro indicazione dello stesso Ufficio, al fine di rispettare gli indirizzi, le direttive, le prescrizioni e le prescrizioni d'uso dello strumento della pianificazione territoriale della Regione Toscana sopra citato.

d.4) Contenuti della strategia regionale per la tutela della biodiversità, parte integrante del PAER: al di là dell'attestazione di conformità presente nell'atto deliberativo di approvazione del Piano, è stato necessario integrare le *N.T.A.P.P.* inserendo parte del comma 2 all'art. 8, al fine di richiamare e rendere più evidenti i contenuti di questa basilare strategia regionale.

#### **E. Verifica del rispetto delle prescrizioni, prescrizioni d'uso e direttive ed indirizzi contenuti nella disciplina dello Statuto del territorio del P.I.T.**

L'argomento è già stato diffusamente trattato all'interno del precedente paragrafo a.10), quale report delle modifiche ed integrazioni conseguenti al contributo del Settore regionale "Tutela riqualificazione e valorizzazione del paesaggio", del 30 novembre 2015, di cui all'allegato "D" della deliberazione del Consiglio Regionale 10/2016;

#### **F. Verifica delle forme e delle modalità di tutela e conservazione dei Siti e Natura 2000**

f.1) Recepimento dei contenuti della deliberazione della Giunta Regionale 644/2004: questo adempimento ha prodotto l'integrazione di buona parte del comma 2, dell'art. 8 delle *N.T.A.P.P.*, relativamente alle Norme tecniche di tutela e conservazione degli habitat e delle specie di tali Siti.

f.2) Conformità ai contenuti della deliberazione della Giunta Regionale 454/2008: l'adeguamento richiesto ha comportato l'integrazione di parte del comma 3, dell'art. 8 delle *N.T.A.P.P.*, affinché anche il Piano esprimesse norme esplicite in linea con D.M. Ambiente e Tutela del territorio e del mare, 17 ottobre 2007 e delle misure previste dallo stesso decreto per le ZPS, relativamente ai criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione di ZSC e ZPS.

f.3) Recepimento alla deliberazione della Giunta Regionale 1223/2015: anche in questo caso è stato necessario integrare il comma 3 dell'art. 8 delle *N.T.A.P.P.*, relativamente ai SIC "Siti di importanza comunitaria" ai fini di una loro designazione quali ZSC "Zone speciali di conservazione", indicando nei Piani di gestione (ex artt. 28 e 77 della L.R. 30/2015 e succ. mod. ed integr.) lo strumento ordinario per la tutela e conservazione di questi Siti nello specifico o dettaglio territoriale.

f.4) Previsione di specifiche norme e/o formulazione di espressi rinvii alla normativa di settore sopra richiamata, relativamente alla tutela e conservazione dei Siti della Rete Natura 2000: la prescrizione trova già compiuto adempimento con le modifiche ed integrazioni riportate nei precedenti paragrafi f.1), f.2) ed f.3). Oltre quanto presente all'art. 8, commi 2 e 3 delle *N.T.A.P.P.*, la disciplina della biodiversità trova ulteriore richiamo e sviluppo nell'integrazione finale del comma 7, dell'art. 1, nonché: all'art. 5, comma 4; all'art. 8, commi 4 e 5; art. 12, commi 5-10 (nello specifico della *Valutazione d'Incidenza*).

#### **G. Individuazione della perimetrazione dell'area contigua nella tavola b.3) "Articolazione territoriale":**

L'indicazione, qui trasformata in prescrizione, presente nel titolo è già affrontata nei paragrafi a.5.1) e a.10.3), in modo parallelo all'integrazione richiesta sul comma 2 dell'art. 2 delle *N.T.A.P.P.*

#### **H. Indicazione ed osservazioni espresse dalla Consulta tecnica per le aree protette e la biodiversità, relativamente alle *N.T.A.P.P.***

h.1) verifica ed aggiornamento dei riferimenti normativi e programmatici ed utilizzo di una terminologia univoca: questo intervento "manutentivo" è stato eseguito su tutti gli articoli delle *N.T.A.P.P.* che contenevano rimandi a disposizione di legge o citavano piani e programmi

successivamente intervenuti all'ultima stesura di questo testo, risalente al 2007-2012, da cui l'aggiornamento dei riferimenti o l'eliminazione di quelli superati. Nello stesso tempo si è intervenuti sul lessico, con l'obiettivo di usare una terminologia univoca nei riferimenti a concetti identici.

h. 2) disciplina degli “accordi per l’attuazione concertata” del Piano: Le modifiche ed integrazioni apportate al comma 3, dell’art. 7 delle *N.T.A.P.P.* rispondono alla prescrizione ricevuta e relativa all’inserimento dei riferimenti normativi per la disciplina dei procedimenti amministrativi connessi a tali “accordi”. Nel contempo, l’integrazione finale al comma 10 dello stesso art. 7 specifica quali particolari prescrizioni delle *N.T.A.P.P.* possono trasformarsi in immediatamente precettive.

h. 3) adeguamento delle norme in materia di Valutazione d’impatto ambientale: si è adempiuto alla prescrizione con una riformulazione più ampia del comma 2 dell’art. 12 delle *N.T.A.P.P.*, facendo riferimento esplicito a quale specifica disciplina bisogna attenersi per gli interventi da sottoporre nel Parco a tale valutazione, quando non previsti dalla normativa regionale vigente.

h. 4) Rinvio al Regolamento e sua conformità con il Piano: il comma 2 dell’art. 13 è stato riformulato in modo che ogni rinvio al Regolamento serva unicamente a meglio specificare le limitazioni e i vincoli derivanti dal Piano, senza che il Regolamento possa andare oltre questo limite di conformità allo strumento di pianificazione dell’area protetta.

h. 5) Categorie d’intervento e zonizzazione del Parco: le modifiche ed integrazioni intervenute all’art. 16, commi 5-7, così come quelle dell’art. 33, comma 1 delle *N.T.A.P.P.*, garantiscono una verifica positiva e di migliore corrispondenza rispetto alle categorie di intervento previste dall’art. 12 della L. 394/91 e succ. mod. ed integr., con particolare riferimento alla disciplina degli edifici esistenti.

h. 6) Trattamento dei castagneti in trasformazione strutturale per la produzione di legname: è stata rispettata alla lettera la prescrizione relativa all’integrazione testuale di cui all’art. 22, comma 3, lettera c3), delle *N.T.A.P.P.*

## **I. Immediato assoggettamento dei Siti Natura 2000 alla disciplina diretta del Piano**

Le modifiche e le integrazioni alle *N.T.A.P.P.* per consentire ciò sono già state descritte e commentate al precedente capitolo F), con particolare riferimento al paragrafo f.4).

Tutto questo è stato circoscritto alle previsioni “localizzative” o comunque incidenti sulla pianificazione territoriale, nonché alle previsioni “programmatiche” dello stesso Piano, data la loro compatibilità e coerenza con gli atti di pianificazione e programmazione regionale, tenendo conto dello Studio d’incidenza e lasciando a successivo atto l’approvazione dei piani di gestione di tali Siti, limitatamente alle disposizioni meramente “regolatorie” e/o “organizzative”, ai sensi dell’art. 77, comma 3, lettera b) della L.R. 30/2015 e succ. mod. ed integr.

Massa, 30 novembre 2016

Il R.U.P.  
Antonio Bartelletti

## **Nota del garante dell'informazione e della partecipazione**

Per la “storia” del processo partecipativo del Piano per il Parco si rimanda al rapporto del garante della comunicazione sull'attività svolta redatto ai sensi della vigente normativa a quella data. Il documento si trova allegato alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 21 del 3 agosto 2012, che ha approvato le controdeduzioni alle osservazioni pervenute sul Piano adottato nel 2007. In seguito, è stata attivata la procedura di Valutazione ambientale strategica del Piano, che si è conclusa con la deliberazione del Consiglio direttivo n. 3 del 14 maggio 2014, con la presa d'atto del parere motivato, la revisione del piano controdedotto e l'approvazione della dichiarazione di sintesi. Proprio in quest'ultimo documento è descritto il successivo processo partecipativo collegato alla VAS, in esecuzione delle procedure stabilite con deliberazione del Consiglio direttivo n. 11 del 12 aprile 2013.

A seguito della trasmissione alla Regione Toscana di tutta la documentazione del Piano per il Parco (avvenuta il 13 giugno 2014), si è poi giunti al parere vincolante del Consiglio Regionale, espresso con deliberazione n. 10 del 1° marzo 2016.

L'adeguamento del Piano per il Parco a quanto prescritto dal Consiglio direttivo è un procedimento non sottoponibile a processo partecipativo, a parte gli obblighi di pubblicità e trasparenza degli atti amministrativi connessi. Ad ogni modo, gli organi dell'Ente parco – Presidente il primis – hanno informato costantemente i rappresentanti delle amministrazioni locali, sia in modo diretto, sia attraverso la Comunità del parco, dei contenuti del parere vincolante regionale e sulle modalità e tempi di successiva approvazione del Piano. Informazioni sull'istruttoria del parere regionale, sui suoi contenuti e sulle conseguenti determinazioni assunte dall'ente sono stati oggetto di comunicati stampa inviati ai quotidiani locali e pubblicati anche sul sito istituzionale dell'Ente Parco, nelle date: 16.06.14; 23.10.15; 01.03.16; 28.11.16; 08.12.16.

In assenza del programma di cui all'art. 17, comma 3, lettera e) della L.R. 65/2014 e con uno strumento di pianificazione posto abbondantemente oltre la fase di formazione degli atti, si ritiene non dovuta la relazione sull'attività svolta, per cui il contributo del garante sta tutto nella presente nota.

Massa, 30 novembre 2016

Il garante  
Gianfranco Genovesi